

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 282/2009 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup> («regolamento di base»),

visto l'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005 del Consiglio, del 25 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese<sup>(2)</sup>,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1212/2005 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di pezzi fusi di ghisa non malleabile del tipo usato per coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei, e loro parti, lavorati a macchina o no, rivestiti o verniciati o provvisti di altri materiali, ad esclusione degli idranti, originari della Repubblica popolare cinese («RPC») (il «prodotto in esame»), normalmente dichiarati con i codici NC 7325 10 50, 7325 10 92 ed ex 7325 10 99 (codice TARIC 7325 10 99 10). Visto il numero elevato di parti che hanno collaborato è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi nel corso dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure.
- (2) Alle società costituenti il campione sono state attribuite le aliquote di dazio individuali stabilite durante l'inchiesta. Alle società non costituenti il campione a cui è stato concesso il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, è stato attribuito un dazio antidumping dello 0 %, che era stato determinato per l'unica società inclusa nel

campione a cui era stato concesso il TEM. Alle società che hanno collaborato non incluse nel campione cui è stato concesso il trattamento individuale («TI») ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, è stato attribuito un dazio medio ponderato del 28,6 %, che era stato determinato per le società costituenti il campione cui era stato concesso il TI. Un'aliquota di dazio nazionale del 47,8 % è stata istituita per tutte le altre società.

- (3) A norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005, i produttori esportatori cinesi che soddisfano le quattro condizioni stabilite nel medesimo articolo possono chiedere di ottenere lo stesso trattamento di cui al considerando 2 destinato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

### B. RICHIESTE DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

- (4) Sei società hanno chiesto di ottenere lo status di nuovo produttore esportatore. Una società ha ritirato successivamente la sua richiesta nel corso dell'inchiesta.
- (5) Per determinare se le società richiedenti ottemperassero alle condizioni per ottenere lo status di nuovo produttore esportatore di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005 è stato effettuato un esame individuale per verificare che ogni richiedente:
  - 1) non abbia esportato il prodotto in esame nella Comunità nel corso del periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure (1° aprile 2003-31 marzo 2004) (prima condizione);
  - 2) non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite da tale regolamento (seconda condizione);
  - 3) abbia effettivamente esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta sul quale sono basate le misure o abbia sottoscritto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione di una quantità significativa del prodotto nella Comunità (terza condizione);

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1.

